



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Regolamentazione e disciplina delle attività ed usi nel porto di Marina di Camerota

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Marina di Camerota del comune di Camerota (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 25/06/2010, approvato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 155 del 02/11/2010, pubblicato sul BURC n. 73 del 08/11/2010.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Attività nel porto di Marina di Camerota

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento e, se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Per quanto attiene la disciplina dell'ormeggio in transito delle unità da diporto, ci si conforma a quanto espressamente previsto dall'art. 49 novies del D.Lgs. 171/2005, e ss.mm.ii.
3. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
4. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Camerota, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
5. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività.
6. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 3

Molo di sopraflutto, banchina di riva, scogliera interna e molo di sottoflutto

1. Il tratto di banchina successivo alla scogliera della testata del molo di sopraflutto, della lunghezza di 30 metri circa, indicato con il **n.1** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, in quanto posti all'imboccatura del porto devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto;
2. Il tratto di banchina successivo, della lunghezza di 60 metri circa, indicato con il **n.2** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo potranno essere destinati al traffico passeggeri, previa rimessa in pristino della struttura portuale esistente;

3. Il tratto di molo successivo a quello di cui al comma 2, della lunghezza di 90 metri circa, indicato con il **n.3** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, in quanto sprovvisti di banchina, devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto.
4. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 3, della lunghezza di 70 metri circa, indicato con il **n.4** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità da diporto dei residenti, dal 1/10 al 31/5 ed all'imbarco e sbarco passeggeri dei servizi di trasporto di linea, dall'1/6 al 30/9;
5. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 4, della lunghezza di 27 metri circa, indicato con il **n.5** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati allo sbarco del pescato per le imbarcazioni da la pesca non iscritte nel porto di Marina di Camerota.
6. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 5, della lunghezza di 117 metri circa, indicato con il **n.6** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati all'ormeggio delle unità stanziali da pesca costiera e per lo sbarco del pescato;
7. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 6, della lunghezza di 40 metri circa, indicato con il **n.7** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di ormeggio unità da diporto ad uso commerciale;
8. Il tratto di banchina di riva, successivo a quello di cui al comma 7, della lunghezza di 37 metri circa, indicato con il **n.8** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di ormeggio unità da traffico passeggeri non di linea;
9. Lo scivolo ed il bacino di alaggio e varo, successivi al tratto di banchina di cui al comma 8, indicati in planimetria con il **n. 9**, sono riservati alle operazioni di varo ed alaggio con carro ponte, gru semovente o carrello. Dette aree, la banchina ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al solo accosto delle unità navali interessate a tali operazioni e per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.
10. Il tratto di banchina successivo alle aree di cui al comma 9, della lunghezza di 20 metri circa, indicato con il **n.10** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio delle unità navali militari, delle forze dell'ordine e di pubblica utilità.
11. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 10, della lunghezza di 20 metri circa, indicato con il **n.11** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati alle attività di rifornimento carburante.
12. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 11, della lunghezza di 20 metri circa, indicato con il **n.12** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di ormeggio unità da traffico passeggeri non di linea;
13. Il tratto di banchina, successivo a quello di cui al comma 12, della lunghezza di 43 metri circa, indicato con il **n.13** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di ormeggio unità da diporto ad uso commerciale;
14. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 13, della lunghezza di 150 metri circa, indicato con il **n.14** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto, anche a mezzo pontili galleggianti.
15. Lo scivolo d'alaggio indicato in planimetria con il **n.15** e la banchina successivi al tratto di banchina di cui al comma 14, della lunghezza di 9 metri circa ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati al solo accosto delle unità interessate alle operazioni di varo ed alaggio con carrello, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle medesime.
16. Il primo tratto di banchina del molo di sottoflutto, successivo all'area destinata a varo ed alaggio di cui al comma 15, della lunghezza di 33 metri circa, indicato con il **n.16** nella planimetria, è destinato all'attività di ormeggio unità da diporto ad uso commerciale;
17. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 16, della lunghezza di 17,50 metri circa, indicato con il **n.17** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto,
18. La scogliera interna, indicata con il **n.18** nella planimetria, ed i prospicienti specchi acquei, devono essere lasciati liberi e non possono essere utilizzati né per ormeggio né per accosto.
19. Il tratto di banchina del molo di sottoflutto, a partire dalla scogliera, per una lunghezza di m.80, indicato con il **n.19** nella planimetria ed il prospiciente specchio acqueo sono destinati

all'ormeggio delle unità da diporto dei residenti dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno, nonché all'attività di ormeggio delle unità da diporto, nel periodo dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno.

20. Il tratto di banchina, successivo a quello indicato al comma 19, per una lunghezza di m. 20 circa, indicato con il **n.20**, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività di ormeggio unità da traffico passeggeri non di linea;
21. Il tratto di banchina successivo a quello di cui al comma 20, della lunghezza di 34 metri circa, indicato con il **n.21** nella planimetria, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'attività d'ormeggio di unità da diporto;
22. Il tratto di banchina successivo a quello indicato al comma 20, fino alla testata del molo di sottoflutto, per una lunghezza di m. 10 circa, indicato in planimetria con il **n.22**, ed il prospiciente specchio acqueo, sono destinati all'ormeggio di unità in avaria ovvero in emergenza, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, per il tempo necessario all'esecuzione dei necessari interventi tecnici.
23. I locali posti lungo il molo di sopraflutto, individuati in planimetria come **23, 24, 25 e 26**, sono destinati rispettivamente: 23, mercato ittico, lavorazione e trasformazione pescato, vendita e somministrazione prodotti ittici e del territorio 24, circolo ricreativo pescatori, 25 attività di promozione della cultura del mare; 26 deposito attrezzature da pesca. Le terrazze di copertura dei locali medesimi sono destinate ad eventi e manifestazioni di breve durata.
24. Le aree retrostanti le banchine, individuate in planimetria con le sigle **R7 e R8**, sono destinate a parcheggio a pagamento ed a strutture per le biglietterie e l'accoglienza dei passeggeri.
25. L'area retrostante la banchina, individuata in planimetria con la sigla **R12**, è destinata al rimessaggio ed alla piccola manutenzione delle imbarcazioni da pesca dall'1 ottobre al 31 maggio, nonché a parcheggio a pagamento ed a manifestazioni ed eventi di breve durata, nel periodo dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno. Parte di detta area è destinata anche all'isola ecologica;
26. L'area retrostante la banchina, individuata in planimetria con la sigla **R13**, è destinata alle strutture per le biglietterie e l'accoglienza;
27. L'area retrostante la banchina, individuata in planimetria con la sigla **R14**, è destinata a carico e scarico, nonché all'installazione di strutture di facile rimozione per eventi e manifestazioni di breve durata, nonché per biglietteria ed accoglienza;
28. Le aree retrostanti gli scivoli e lo scalo di alaggio e varo, indicate in planimetria con la sigla **R9 e R15** sono aree tecniche, destinate ai servizi portuali
29. L'area della banchina del molo di sottoflutto, individuata in planimetria con la sigla **R20**, è anche destinata alle strutture per le biglietterie e l'accoglienza.
30. I moli e le aree retrostanti ad essi e alla banchina di riva, non altrimenti disciplinati dai commi precedenti, sono aree pedonali destinate ad uso pubblico indifferenziato, per lo svolgimento di attività portuali, marittime, pescherecce, commerciali, da diporto o turistiche. L'autorità Marittima disciplina, con propria ordinanza, la circolazione dei veicoli e dei pedoni nonché la sosta dei veicoli.

Art. 4 **Obblighi dei** **concessionari**

1. I concessionari hanno l'obbligo di osservare il contenuto dei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità della Regione Campania n. 12 del 06/03/2008, pubblicato sul BURC n. 13 del 31/03/2008 e n. 63 del 09/06/2008, pubblicato sul BURC n. 27 del 07/07/2008.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

Art. 5 **Divieti**

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) effettuare lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;

- c) disperdere in acqua agenti inquinanti e usare detersivi;
 - d) esercitare la balneazione;
 - e) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - f) scaricare e vendere prodotti ittici in violazione del decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria e AGC Trasporti e viabilità n. 23 del 31/05/2006, pubblicato sul BURC n. 27 del 19/06/2006, e ss. mm. e ii.
 - g) sostare in prossimità delle colonnine antincendio e lungo il ciglio banchina;
 - h) effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili;
 - i) trasportare e introdurre nell'area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone;
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6 **Sanzioni**

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

6

7Art. **Entrata in vigore**

1. Il presente provvedimento entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.